

linea IMPRESE e PROFESSIONI

Condizioni di Assicurazione

**MULTIRISCHI ESERCIZI
COMMERCIALI**



Per i servizi di consulenza è possibile
contattare **ConsulDAS**:

Numero Verde 800.66.60.00 ■

TUTELA LEGALE



Vittoria
Assicurazioni

Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)	pag. 3
Glossario	pag. 10
Norme che regolano la Sezione Tutela Legale	pag. 13
Difesa penale	pag. 14
Difesa civile	pag. 15
Garanzie Complementari	
Vertenze contrattuali con i clienti	pag. 17
Insorgenza del caso assicurativo - Operatività della garanzia	pag. 18
Disposizioni che regolano la prestazione del servizio	pag. 20

SEZIONE TUTELA LEGALE - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

PRESTAZIONI	RIFERIMENTO (art.)	SCOPERTO (per sinistro salvo diversa indicazione)	FRANCHIGIA (per sinistro salvo diversa indicazione)	SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO (o limite di valore- esistenza, se indicato)
Spese per assistenza interprete	1		1	10 ore lavorative
Spese relative a traduzioni	1		1	Euro 1.000
Anticipo della cauzione	1		1	Euro 10.000
Difesa penale: anticipo spese legali e/o peritali	2 b)		1	Euro 2.000
Difesa penale: opposizione al giudice per ingiunzione di pagamento	2 c)		per somme superiori a Euro 500	
Diritto civile: controversie per inadempienze contrattuali	3 c)		per somme superiori a Euro 200	
Scelta legale: onorari del legale non residente presso il circondario del tribunale	8			Euro 3.000

Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI

1) Informazioni Generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Sede e Direzione: Italia, 20153 Milano, Via Caldera n. 21

Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71

Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158

R.E.A. N. 54871

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa*

Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 261,708.981 milioni di euro di cui 65,788.948 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 195,920.033 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

* dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.

“Avvertenza”

Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto. (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un “consumatore” ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo)

Termini e modalità per l'esercizio della medesima sono regolati dall'art. 2.15 delle Condizioni Generali di assicurazione.

3) Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte dalla Sezione TUTELA LEGALE consistono nella copertura delle spese che l'Assicurato deve affrontare per la difesa dei suoi diritti, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale, per controversie concernenti le attività assicurate dallo stesso svolto.

In particolare sono rimborsate le spese per l'assistenza legale. Ad esempio: le spese per l'avvocato, le spese per l'intervento di un perito o di un consulente tecnico, le spese di indagine per la ricerca di prove a difesa, le spese per l'avvocato della controparte nel caso in cui si perda la causa civile (spese di soccombenza), le spese in caso di "transazione amichevole" al di fuori dell'aula di tribunale.

- Difesa Penale
fornisce l'assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora nell'ambito della propria attività di impresa sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo, contravvenzione, delitto doloso (in quest'ultimo caso solo se prosciolto o assolto) o debba presentare opposizione avanti al giudice per ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa (escluse violazioni in materia fiscale e tributaria).
- Difesa Civile
oltre a quanto compreso nell'opzione precedente la copertura tutela i diritti dell'Assicurato qualora nell'ambito della propria attività di impresa:
 - a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
 - b) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito;
 - c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nascenti da pretese inadempienze contrattuali proprie o della controparte.

E' prevista la condizione complementare: "Vertenze contrattuali con i clienti" che consente di estendere la garanzia alle vertenze contrattuali dell'Assicurato nascenti da forniture di beni o di servizi dallo stesso effettuate.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli articoli 1, 2, 3 e 4 della Sezione TUTELA LEGALE.

La Sezione TUTELA LEGALE può essere prestata solo in abbinamento ad almeno una delle Sezioni: Incendio, Furto o Responsabilità Civile.

"Avvertenza"

Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli articoli da 1 a 4 ed all'articolo 5 della Sezione TUTELA LEGALE .

Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda all'art. 3 delle Condizioni Generali di assicurazione e alle previsioni dell'art. 1901 del Codice Civile.

"Avvertenza"

Il contratto prevede casi di carenza della garanzia assicurativa.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 7 della Sezione TUTELA LEGALE.

"Avvertenza"

La Sezione TUTELA LEGALE prevede la presenza di franchigie e massimali.

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alla relativa Tabella di sintesi e agli articoli della Sezione TUTELA

LEGALE di seguito indicati. Per una maggiore comprensione riportiamo alcune esemplificazioni numeriche volte a illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l'Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell'assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Esempio:

Spese relative a traduzioni verbali o atti del procedimento: somma assicurata € 1.000,00.

A) Spese sostenute = € 300,00

L'impresa tiene a proprio carico tutto il costo.

B) Spese sostenute = € 1.600,00

L'impresa tiene a proprio carico la somma assicurata = € 1.000,00, la rimanente parte rimane a carico dell'assicurato.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'articolo 1 della Sezione TUTELA LEGALE.

Franchigie: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

La franchigia, costituita da un importo fisso, rappresenta la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

Esempio:

Franchigia

A) Franchigia relativa a controversie di natura contrattuale = € 200,00

Massimale assicurato = € 10.000,00

Valore della lite = € 3.000,00

Indennizzo = € 3.000,00

B) Franchigia relativa a controversie di natura contrattuale = € 200,00

Massimale assicurato = € 10.000,00

Valore della lite = € 100,00

Indennizzo = nessuno in quanto il valore della lite è inferiore alla franchigia.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'articolo 3 c) della Sezione TUTELA LEGALE.

“Avvertenza”

Per i limiti di indennizzo e di risarcimento si rimanda alla Tabella di sintesi contenuta nel presente fascicolo.

Tuttavia in accordo tra le parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simple di polizza.

4) Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio-Nullità

“Avvertenza”

Il contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle

circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l'impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell'impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.

Si rimanda agli articoli 2.1 e 2.2 delle Condizioni Generali di assicurazione nonché agli articoli 1892, 1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.

“Avvertenza”

Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge.

5) Aggravamento e diminuzione del rischio

“Avvertenza”

La Sezione TUTELA LEGALE non prevede casi di aggravamento o diminuzione del rischio.

6) Premi

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.

A discrezione del contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.

“Avvertenza”

L'impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno).

L'aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente:

- Frazionamento quadrimestrale: 4%
- Frazionamento trimestrale: 5%

Il versamento del premio è effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

“Avvertenza”

L'impresa o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell'impresa medesima.

7) Rivalse

“Avvertenza”

Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatti salvi eventuali ipotesi previsti dalla legge.

8) Diritto di recesso

“Avvertenza”

Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del contraente sia in favore dell'Impresa.

Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda agli articoli 2.1, 2.2, 2.11 e 2.12 delle Condizioni Generali di assicurazione. Ad ogni scadenza annuale l'Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza. Come specificato all'art. 2.8 delle Condizioni Generali di assicurazione, il Contraente, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.

Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l'assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.

Nel caso di contratto poliennale Il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso determina la cessazione dell'intero contratto.

9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

L'assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L'interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'Impresa.

Riguardo alla Sezione Tutela Legale, il diritto alle prestazioni decade qualora per qualsiasi motivo non sia più operante almeno una delle Sezioni: Incendio, Furto o Responsabilità Civile, la cui esistenza è necessaria per la prestazione delle garanzie di Tutela Legale.

10) Legge Applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.

11) Regime fiscale

Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

Tassazione del Premio

Il premio versato per il presente contratto è gravato di un'imposta a carico del contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

Detrazione Fiscale

Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12) Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

“Avvertenza”

La gestione dei sinistri della Sezione TUTELA LEGALE è affidata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Verona, Via IV Novembre, 24

In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della Sezione TUTELA LEGALE.

13) Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Caldera, n. 21 - 20153 Milano (fax 02 / 48.20.47.37 - tel. 02 / 482.199.53 - e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

- a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'ISVAP provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b) i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la

sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;

- d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

14) Arbitrato

“Avvertenza”

La Sezione TUTELA LEGALE prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'articolo 10 della Sezione TUTELA LEGALE. È fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Roberto Guarena



Glossario

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Arbitrato

E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assistenza stragiudiziale

E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Contravvenzione

E' un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Danno extracontrattuale

E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto

E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;

delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;

delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile

E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale

E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo

a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

Fatto illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Impresa

Vittoria Assicurazioni S.p.A. e eventuali coassicuratrici

Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro)

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Giudiziaria, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificamente, l'insorgenza è:

nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;

nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;

nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Lavoro parasubordinato:

rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (D.Lgs. 276/03).

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Procedimento penale I

inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato

Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Sanzione amministrativa

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria

Spese di giustizia

Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

Spese di soccombenza

Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

Spese peritali

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Vertenza contrattuale

Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Norme che regolano la Sezione Tutela Legale

1- Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assume a proprio carico, **nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza**, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Il premio della presente Sezione è determinato in base al numero degli addetti che partecipano manualmente all'attività assicurata. Qualora al momento di un sinistro dovesse risultare una differenza di oltre 3 addetti rispetto al numero dichiarato dal Contraente e riportato sul simplo di polizza, si applicherà la disposizione di cui all'articolo – Buona Fede delle Condizioni Generali, fermo restando il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Rientrano in garanzia le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;

conseguenti ad una transazione autorizzata dall'Impresa

- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l'Impresa assicura:

- **le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;**
- **le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di Euro 1.000;**

l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di Euro 10.000. L'importo della cauzione sarà anticipato da parte dell'Impresa a condizione che sarà garantita all'Impresa stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito all'Impresa entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali l'Impresa conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

L'Impresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che devono presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

2 - Difesa penale

La presente garanzia è operante solamente se richiamata nel frontespizio di polizza e se per la stessa è corrisposto il relativo premio.

Con riferimento all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività di impresa dichiarata in polizza:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione originato da atti commessi o attribuiti. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché le persone assicurate siano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, l'Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza passerà in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Si comprendono, a parziale deroga di quanto stabilito all'art. 5 - Esclusioni, i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'Assicurato avrà avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, l'Impresa provvederà all'anticipo delle spese legali e / o peritali, nel limite della somma di Euro 2.000, nell'attesa della definizione del giudizio.

Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo l'Impresa richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio;

- c) a parziale deroga di quanto previsto all'art. 5 - Esclusioni, debba presentare Opposizione avanti al Giudice competente avverso l'Ordinanza - Ingunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa, allorché la somma ingiunta sia pari o superiore a Euro 500. Si precisa che la suddetta garanzia non opera per violazioni di nome in materia fiscale/tributaria.

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che la garanzia comprende anche le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazioni per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti, anche in materia fiscale e amministrativa, dei seguenti Decreti:

- D.Lgs 81/2008 e norme analoghe e/o successive modificazioni e/o integrazioni : Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro;
- D.Lgs 758/94 e norme analoghe e/o successive modificazioni e/o integrazioni: Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
- D.Lgs 22/97 e norme analoghe e/o successive modificazioni e/o integrazioni: Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
- D.Lgs 155/97 e norme analoghe e/o successive modificazioni e/o integrazioni: Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;
- D.Lgs 196/03 e norme analoghe e/o successive modificazioni e/o integrazioni: Codice in materia di Protezione dei Dati Personali;

- D.Lgs 231/01 e norme analoghe e/o successive modificazioni e/o integrazioni: Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Persone assicurate

Oltre che a favore del Contraente, le garanzie di cui al presente articolo operano a favore di:

- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti iscritti a libro matricola ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività;
- Per le Società di Persone: i Soci, i Dipendenti iscritti a libro matricola, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto, svolta per conto della Società Contraente;
- Per le Società di Capitale: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti iscritti a libro matricola e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto, svolta per conto della Società Contraente;
- altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure loro imputa le attività da lui svolte.

3 - Difesa civile

La presente garanzia è operante solamente se richiamata nel frontespizio di polizza contestualmente alla garanzia di cui all'art. 2 - Difesa penale e se per la stessa è stato corrisposto il relativo premio.

Con riferimento all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività di impresa dichiarata in polizza:

- subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da un' apposita Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile** Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio.

Si precisa che la suddetta garanzia opera esclusivamente per la sola polizza RCT/RCO e non opera per altre polizze di Responsabilità Civile;

- c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **per le quali il valore di lite sia superiore a Euro 200**. A titolo puramente esemplificativo e non limitativo si comprendono:

- vertenze relative a contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi commissionati e/o ricevuti;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione/proprietà o ad altri diritti reali riguardanti l'immobile identificato in polizza ove viene svolta l'attività; viene automaticamente compresa in garanzia un'ulteriore ubicazione di proprietà od in uso al Contraente/Assicurato, purché indicata in polizza.
- controversie relative all'acquisto, costruzione e alla vendita degli immobili oggetto dell'attività;
- controversie relative a contratti individuali di lavoro, riferite a dipendenti iscritti a libro paga e matricola, collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con soggetti rientranti nella Legge 14 Febbraio 2003 nr. 30 (cd. "Legge Biagi"). Sono altresì comprese le vertenze con agenti e rappresentanti con mandato di esclusiva;
- controversie nei confronti di Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;

Persone assicurate

Oltre che a favore del Contraente, le garanzie di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, operano a favore di:

- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti iscritti a libro matricola ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività;
- Per le Società di Persone: i Soci, i Dipendenti iscritti a libro matricola, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto, svolta per conto della Società Contraente;
- Per le Società di Capitale: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti iscritti a libro matricola e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto, svolta per conto della Società Contraente;
- altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure loro imputa le attività da essa svolte.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Garanzie complementari

Operanti solamente se richiamate nel frontespizio di polizza contestualmente alle garanzie di cui all'art. 2 - Difesa Penale e all'art. 3 - Difesa Civile e se per le stesse sia stato corrisposto il relativo premio

4 - Vertenze contrattuali con i clienti

4.1 La garanzia, con il limite di 1 (una) denuncia per anno assicurativo, come richiamato nel frontespizio di polizza, viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

4.2 La garanzia, con il limite di 2 (due) denunce per anno assicurativo, come richiamato nel frontespizio di polizza, viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

4.3 Estensione territoriale delle vertenze contrattuali

È facoltà dell'Assicurato, tramite apposito richiamo nel frontespizio di polizza, estendere le garanzie, di cui all'art. 4.1 oppure all'art. 4.2, alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in un paese dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtestein, Principato di Monaco e Svizzera.

5 - Esclusioni

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatta eccezione per le imputazioni penali che derivino da violazioni di legge in tali materie e fatto salvo, ove previsto, il ricorso/opposizione alle sanzioni amministrative.
- controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività, indicati in polizza;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'Assicurato effettui;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore; controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda.
- controversie di natura contrattuale con l'Impresa

6 - Estensione territoriale delle garanzie

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale:
in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;
- nelle ipotesi di vertenze contrattuali:
in tutti i Paesi dell'Unione Europea, inoltre Liechestein, Principato di Monaco e Svizzera, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
- nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative:
in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

7 - Insorgenza del caso assicurativo - operatività della garanzia

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono:

- 1) dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative;
- 2) trascorsi 60 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi;
- 3) la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto;
- 4) Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere l'Impresa per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
- 5) Nelle vertenze relative a contratto di lavoro subordinato\parasubordinato, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 6) La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- 7) La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
- 8) Nell'ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l'inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall'Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;

- 9) **Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti**, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- 10) **Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti**, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
- 11) **In caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.**

Servizio di consulenza legale telefonica (ConsulDAS)

A integrazione delle garanzie sottoscritte, l'Impresa fornisce, tramite D.A.S., un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, rivolgendosi ai seguenti recapiti:

- contattando il **numero verde 800/666000**;
- scrivendo a **consuldas@das.it**;
- collegandosi al sito **www.das.it**.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Disposizioni che regolano la prestazione del servizio

8 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo all'Agenzia Vittoria a cui è assegnata la polizza. L'Impresa provvederà all'inoltro della denuncia a D.A.S., alla quale si dovranno trasmettere tutti gli atti e documenti occorrenti, che l'Assicurato regolarizzerà a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, facendo, inoltre, pervenire alla stessa notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. **Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, l'Impresa garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.**

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con l'Impresa o con D.A.S.

9 - Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. si riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentassero possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 8.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo di credito verrà estesa a due tentativi.

L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.

10 - Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo – arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito

positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dall'Impresa la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

11 - Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.



Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 65.788.948 INT. VERS.
PART. IVA 01329510158 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI
MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153
MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014 -
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008